



**Regione del Veneto  
Segreteria per l'Ambiente  
Unità di Progetto Genio Civile di Belluno**

**L.R. 3 febbraio 2006, n.2, art.3. Trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico.**

**Costituzione Sportello Unico Demanio Idrico.  
CONVENZIONE**

## REGIONE VENETO

## PROVINCIA DI BELLUNO

## CONVENZIONE

**per la costituzione di uno sportello unico per le funzioni di gestione del demanio idrico.**

L'anno ..... addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, in Belluno, nella sede ....., tra i signori:

- ..... della Regione Veneto, in nome per conto ed interesse della quale interviene in questo atto;
- ..... della provincia di Belluno, in nome per conto ed interesse della quale interviene in questo atto;

premesse

- che l'art. 89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 31.03.1998 n.112, ha conferito alle Regioni le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, all'estrazione e all'utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione ed all'introito dei relativi proventi;
- che l'art. 4, commi da 38 a 41 della L. 24.12.2003 n. 350, ha disposto l'attribuzione, alle province composte per almeno il 95% da comuni classificati montani, delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico;
- che la L.R. 03.02.2006 n. 2 art. 3, ha conferito alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico ed ha riconosciuto alla stessa provincia il trasferimento delle risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati;

viste

- la deliberazione n. 411 del 24 febbraio 2009, con la quale la Giunta Regionale impartiva le prime disposizioni operative per dare attuazione al trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, ai sensi e per gli effetti della richiamata L.R. 2/2006.

- la deliberazione n° 465 del 02 marzo 2010, con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico ;
- la deliberazione n°58 del 3 marzo 2010, con la quale la Giunta Provinciale di Belluno ha approvato i medesimi criteri per il trasferimento alla Provincia stessa delle funzioni di gestione del demanio idrico ;

atteso

che rimangono in capo alla Regione del Veneto, a cura dei competenti uffici le c.d. "derivazioni di rilevanza regionale", intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino, ovvero:

- derivazioni o sistemi di derivazioni interregionali o interprovinciali;
- derivazioni servite da un invaso di almeno 5 milioni di metri cubi;
- derivazioni che trasferiscono acqua da un bacino all'altro, considerando a tal fine i bacini dei fiumi Piave, Tagliamento, Livenza, Brenta, Adige e Drava;
- derivazioni connesse ad altre derivazioni di cui ai punti precedenti con cui formano un criterio articolato dal quale non sono isolabili;

che i procedimenti in essere rimarranno in capo alla Regione del Veneto - Unità di Progetto del Genio Civile di Belluno fino alla loro conclusione e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

considerato

che tale suddivisione di competenze afferente alla stessa materia può ingenerare difficoltà all'utenza, laddove per procedimenti analoghi vengono individuati uffici distinti con differenti modalità attuative;

che la Provincia di Belluno sta procedendo alla costituzione dell'Ufficio Demanio Idrico e che è opportuno affiancare al personale assegnato a personale regionale esperto nel settore e con rilevante conoscenza della materia e dei procedimenti in essere ;

ritenuto

opportuno istituire una forma di collaborazione tra Regione del Veneto – Unità di Progetto del Genio Civile di Belluno e Provincia di Belluno finalizzata a :

- consentire all'utenza di avere un interlocutore unico per le procedure di derivazione idrica ;
- formare il nuovo personale incaricato ;
- completare in modo unitario i procedimenti in essere entro il 31 dicembre 2012
- ottimizzare i procedimenti amministrativi al fine di raggiungere maggiori livelli di efficienza ed economicità;

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto appresso:**

**Art. 1**

La Regione del Veneto e la Provincia di Belluno convengono di costituire uno "SPORTELLO UNICO" per la gestione delle procedure inerenti le concessioni di derivazione del demanio idrico nel territorio della provincia di Belluno e per le attività conseguenti al trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico di cui alla DGR n° 465 del 02 marzo 2010 ed alla DGP °58 del 3 marzo 2010 ;

**Art. 2**

lo Sportello Unico avrà compiti di istruttoria dei procedimenti di competenza regionale e provinciale relativi a concessioni di grandi e piccole derivazione di acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee e tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché dei procedimenti già avviati sia dalla Provincia che dalla Regione;

**Art. 3**

lo sportello provvederà al calcolo alla riscossione dei canoni di concessione per conto della Provincia di Belluno;

**Art. 4**

lo sportello provvederà alla gestione dei contenziosi relativi alla materia di competenza avvalendosi dell'avvocatura regionale e dell'avvocatura provinciale, secondo le rispettive competenze;

**Art. 5**

la Provincia di Belluno si impegna a:

- mettere a disposizione con spese a proprio carico idonei locali da destinare all'attività dello Sportello, compreso un adeguato spazio, da rendere inaccessibile a terzi non autorizzati, da destinare ad archivio, comprendente il patrimonio documentale proprio della Regione del Veneto e della Provincia di Belluno.

- assicurare l'adeguata attrezzatura tecnica ed operativa degli stessi spazi al fine del corretto funzionamento dello Sportello Unico, provvedendo a garantire anche i necessari collegamenti informatici ai sistemi operativi della Provincia di Belluno e della Regione del Veneto: tali attrezzature saranno commisurate alle dotazioni organiche dell'ufficio e concordate con successivo provvedimento tra le parti;

#### **Art. 6**

- la Provincia di Belluno e la Regione del Veneto convengono, che la responsabilità operativa dello Sportello Unico verrà effettuata di comune accordo tra le parti;
- stante che rimarrà inalterata la competenza sui provvedimenti finali, gli stessi provvedimenti saranno assunti dai dirigenti competenti in base a quanto disposto dalla citata DGR 465 del 02 marzo 2010 ;

#### **Art. 7**

- per il funzionamento dello Sportello Unico, la Regione del Veneto assegnerà, a titolo sperimentale per un periodo di 12 mesi, con spese a proprio carico, due dipendenti (di cui uno per il 50% del periodo lavorativo) di qualifica "D" con acclarata esperienza nell'ambito dei procedimenti summenzionati. Competerà ad un dipendente della Regione del Veneto assumere le funzioni di responsabile dello Sportello;

#### **Art. 8**

- per il funzionamento dello Sportello Unico la Provincia di Belluno assegnerà, con spese a proprio carico, due dipendenti di qualifica "D" ed eventualmente un dipendente amministrativo di qualifica "C" o "B";

#### **Art. 9**

- il personale assegnato allo Sportello Unico dipenderà funzionalmente, dai rispettivi datori di lavoro, fatto salvo il coordinamento dell'attività operativa e gestionale dello Sportello Unico che rimane in capo al responsabile dello Sportello Unico, in accordo con i Dirigenti, compresa l'autorizzazione a svolgere missioni all'esterno ed usufruire delle ferie e dei permessi secondo quanto previsto dal CCNL;

#### **Art. 10**

- per lo svolgimento di missioni e trasferte autorizzate da parte del personale, lo Sportello Unico potrà disporre di un'autovettura di servizio, messa a disposizione dalla Provincia di Belluno, con i relativi oneri gestionali in capo allo stesso Ente. I rimborsi delle spese sostenute per le missioni saranno rimborsati al personale dal rispettivo Ente di riferimento;

#### **Art. 11**

- al fine di uniformare le procedure lo Sportello Unico predisporrà una modulistica unitaria; da parte sua la Provincia di Belluno si impegna ad adottare i medesimi criteri di gestione delle spese di segreteria ed accessorie all'istruttoria assunti dalla Regione Veneto; con atto separato verranno definiti i criteri di suddivisione delle spese di gestione dello Sportello fermo restando quanto convenuto negli articoli precedenti;

**Art. 12**

- la presente convenzione avrà validità per 12 mesi, al termine dei quali, verificate le condizioni di efficienza ed efficacia dell'ufficio, le parti si impegnano a rinnovare il presente accordo per un ulteriore congruo periodo da concordare;

**Art. 13**

- per quanto attiene a tutti gli aspetti in questa sede non esplicitamente trattati e agli ulteriori aspetti logistici strettamente connessi al funzionamento dello Sportello Unico, si rimanda a successivi provvedimenti che saranno adottati da entrambe le parti.